



Università
di Genova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa

A. A. 2022/2023

DR n. 2933 del 6 luglio 2022

Bando di ammissione

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM-41)**
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM-46)**

Tabella riassuntiva delle scadenze del concorso

Termine iscrizione concorso nel portale <i>University</i>	22/07/2022 (ore 15.00)
Termine pagamento contributo per ammissione nel <i>portale studenti</i> dell'Università di Genova	entro l'1/08/2022 (ore 12.00)
Data prova di ammissione	6/09/2022

Il concorso per l'ammissione alle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevede una graduatoria nazionale.

Ciascun candidato, esclusivamente in modalità *on line*, deve:

1. presentare domanda di partecipazione alla prova di ammissione nel portale *University* (www.university.it) entro le ore 15.00 del giorno 22 luglio 2022;
2. a) pre-immatricolarsi nel *portale studenti* dell'Università degli studi di Genova;
b) pagare, entro l'1 agosto 2022 ore 12:00, il contributo di **Euro 100,00 (cento/00)** attraverso il portale dell'Università degli studi di Genova <https://servizionline.unige.it/studenti/tasseebenefici>

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta della pre-immatricolazione non dà diritto alla partecipazione alla prova.

IL RETTORE

- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modifiche contenente norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509;
- VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi di laurea e laurea magistrale;
- VISTA la nota del M.U.R., prot. n. 8680 del 26 marzo 2022, relativa alla richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'anno accademico 2022/2023;
- VISTE la delibera degli Organi Accademici del 22 e 23 febbraio 2022 riguardante l'approvazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023 e, in particolare, i corsi di studio a programmazione nazionale;
- VISTA la nota prot. n. 7319 dell'11 marzo 2022 in merito alle procedure relative alle immatricolazioni degli studenti internazionali per l'a.a. 2022/2023;
- VISTO il decreto ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 che, per l'a.a. 2022/2023, stabilisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 16583 dell'1 luglio 2022 inerente il contributo di iscrizione per lo svolgimento dei test per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/;
- VISTO il decreto ministeriale n. 1111 dell'1 luglio 2022 che, per l'a.a. 2022/2023, definisce il contingente di posti destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e ai candidati non comunitari residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;

- VISTO il decreto ministeriale n. 1114 dell'1 luglio 2022 che, per l'a.a. 2022/2023, definisce il numero di posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria dei candidati comunitari e non comunitari residenti all'estero;
- VISTO il decreto ministeriale n. 1115 dell'1 luglio 2022 che, per l'a.a. 2022/2023, definisce il numero di posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

DECRETA

ART. 1

POSTI DISPONIBILI

1. È indetto presso questo Ateneo, per l'anno accademico 2022/23, il concorso per l'ammissione ai corsi di studio sottoelencati:

corso di studio	n. posti per studenti comunitari e studenti non comunitari residenti in Italia	n. posti per studenti non comunitari residenti all'estero (di cui cittadini cinesi)
corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)	290	5 (1)
corso di laurea magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)	30	5 (2)

2. Il numero definitivo dei posti disponibili è stabilito con successivo decreto ministeriale.

ART. 2

TITOLO DI AMMISSIONE

1. Titolo di ammissione è il diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

ART. 3

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

1. L'iscrizione alla prova di ammissione è articolata in due fasi; i candidati devono ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per entrambe le fasi, nell'ordine indicato:
2. **Fase 1** (su www.universitaly.it)
Il candidato deve iscriversi al test selettivo a decorrere dal 4 luglio ed entro le **ore 15.00 del giorno 22 luglio 2022**, esclusivamente in modalità *on line* attraverso il portale *University* (www.universitaly.it), secondo le istruzioni indicate nell'**Allegato 2** del **DM 583 del 24 giugno 2022**, che costituisce parte integrante del presente bando (All.1).
All'atto dell'iscrizione il candidato fornisce, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, le informazioni anagrafiche obbligatorie richieste. Contestualmente indica la sede nella quale intende svolgere il test di ammissione e, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere.

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA

In considerazione della normativa di contenimento dell'epidemia da Covid-19, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell'ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell'ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza/domicilio.

Al momento dell'iscrizione il candidato:

- 1) deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale recarsi a svolgere la prova;
- 2) l'elenco di cui al precedente punto 1 conterrà le sedi disponibili nell'ambito della provincia di residenza/domicilio indicata al momento della registrazione dal candidato, in mancanza di esse quelle disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza/domicilio del candidato e/o in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei;
- 3) il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere la prova in una delle sedi rese disponibili, come da nota datata 14 giugno 2022, prot. n. 14666 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea magistrale (a ciclo unico) in medicina e chirurgia, al fine di contenere al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;
- 4) la sede di cui al punto 3 che precede, è fornita da CINECA all'atto dell'iscrizione;
- 5) le sedi di cui ai precedenti punti 2) e 4) sono elencate nell'allegato n. 4 del DM 583/2022, che costituisce parte integrante del presente bando.

Il candidato deve pagare il contributo di ammissione presso l'Università individuata come sede del concorso sulla base del domicilio/residenza a prescindere dalla sede indicata come prima scelta.

I candidati dei paesi UE ed extraUE residenti all'estero sostengono la prova di ammissione nella sede indicata come prima preferenza.

3. **Fase 2** (su www.unige.it):

Il candidato che sulla base della residenza/domicilio ha indicato Genova come sede di svolgimento della prova, **entro l'1 agosto 2022 ore 12**, deve pre-immatricolarsi *on line* tramite la procedura prevista nel *portale studenti* dell'Università degli studi di Genova <https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/> e al termine della stessa pagare il contributo per l'ammissione al concorso di **Euro 100,00 (cento/00)**, secondo una delle modalità proposte al link <https://servizionline.unige.it/studenti/tasseebenefici>.

Il pagamento effettuato oltre l'1 agosto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla prova.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell'iscrizione nel portale *University* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

Il contributo non è rimborsabile salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.

La ricevuta comprovante il versamento del contributo può essere richiesta in sede di esame.

Non si accolgono domande di iscrizione al concorso inviate per posta o con altre modalità di trasmissione.

4. Il **candidato comunitario e non comunitario residente in Italia in possesso di titolo straniero** e il **candidato non comunitario residente all'estero** devono anche contattare il Settore Accoglienza Studenti Stranieri entro la scadenza del 25 luglio 2022 (e-mail sass@unige.it) per la verifica della regolarità del permesso di soggiorno e del titolo straniero.
5. Il **candidato non comunitario residente all'estero** deve pre-immatricolarsi *on line* e pagare il contributo di ammissione al concorso attraverso il *portale studenti* dell'Università degli studi di Genova entro le ore 12 del **31 agosto 2022**.
6. Entro le **ore 12 del giorno 1 agosto 2022** il **candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104/1992** deve, in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso, caricare la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap

riconosciuto; il candidato dovrà avere a disposizione tale certificazione, in originale o in copia autenticata in carta semplice, il giorno della prova. All'atto della compilazione della domanda i candidati devono specificare, con le modalità meglio precisate nella procedura, eventuali singole esigenze, a norma dell'art.16 della legge 104/1992, per lo svolgimento della prova di ammissione. I candidati hanno diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione.

7. Entro le **ore 12 del giorno 1 agosto 2022** il **candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)** di cui alla legge n.170/2010, deve caricare, in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso, la diagnosi di DSA rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale; il candidato deve avere a disposizione tale diagnosi, in originale o in copia autenticata in carta semplice, il giorno della prova. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot.n.5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, il candidato, in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso e con le modalità meglio precisate nella procedura, può chiedere l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, *tablet*, *smartphone* e altri strumenti simili.
8. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
9. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

ART. 4

PROVA DI AMMISSIONE

1. La prova di ammissione si svolge il giorno
6 settembre 2022
presso le strutture didattiche dell'Ateneo che saranno definite in base al numero di candidati.
2. **Le aule destinate allo svolgimento della prova**, con i relativi indirizzi e orario di convocazione, saranno comunicate mediante pubblicazione nei siti dei rispettivi corsi di Medicina e Chirurgia (<https://corsi.unige.it/8745>) e Odontoiatria e Protesi dentaria (<https://corsi.unige.it/8746>) e nel sito della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche alla pagina www.medicina.unige.it **entro il 2 settembre 2022**.
3. L'inizio della prova è fissato **alle ore 13.00**, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, e per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di **cento minuti**.
4. Il candidato deve presentarsi alla suddetta prova munito dei seguenti documenti:
 - documento di riconoscimento in corso di validità;
 - ricevuta del versamento del contributo per l'ammissione al concorso;

- ricevuta dell'iscrizione *on line* nel portale *University*.
Non è consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, risulti assente alla prova, è considerato rinunciatario alla stessa.

ART. 5

CONTENUTI DELLA PROVA E PUNTEGGIO

1. La prova di ammissione è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.).
2. Gli **artt. 2 e 8 del DM 583/2022** disciplinano i contenuti e la valutazione della prova, sulla base dei programmi di cui all'**Allegato A** del decreto stesso, allegati al presente bando.
3. Il **candidato con titolo di studio conseguito all'estero** deve sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana che si svolge in modalità telematica il giorno **2 settembre 2022**. L'ora della prova nonché la procedura di svolgimento della stessa saranno comunicate in un successivo avviso che sarà pubblicato all'indirizzo <https://unige.it/usg/it/scuola-lingua-italiana>.
Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi che saranno assolti con la frequenza di un corso di italiano, organizzato dall'Università degli studi di Genova, di durata da 40 a 120 ore a seconda del livello e che prevede una verifica finale.

ART. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per la prova organizzata dall'Università di Genova la commissione esaminatrice è approvata dal consiglio della scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche. Il coordinatore del consiglio del corso di studio è membro di diritto della commissione stessa.
Alla commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
2. Tutte le operazioni compiute dalla commissione esaminatrice devono essere riportate in apposito verbale, sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della commissione, anche avvalendosi di firma digitale.
In caso di motivata necessità il verbale potrà essere sottoscritto dal solo presidente di commissione, a seguito di apposita e inequivocabile dichiarazione di concordanza da parte degli altri commissari, che costituisce parte integrante del verbale.
3. Al fine di garantire il regolare svolgimento della prova di selezione, per l'espletamento della stessa, la commissione esaminatrice si può avvalere di apposite commissioni d'aula composte da personale docente e/o tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

ART. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA

1. La procedura per la prova di ammissione è regolata dai termini dalle norme contenute nell'**Allegato 1** del **DM 583/2022**, il quale tra l'altro stabilisce:
 - a) in caso di utilizzo di più aule, i candidati saranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;
 - b) per la compilazione del modulo risposte deve essere **esclusivamente** utilizzata una penna nera data in dotazione dall'Ateneo;
 - c) è fatto divieto di interazione tra i candidati e di introdurre o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, *smartphone*, *smartwatch*, *tablet*, auricolari, *webcam*, orologi non analogici o altra strumentazione simile nonché penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e di introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;
 - d) lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera h) al momento della consegna dell'elaborato;

- e) il candidato deve contrassegnare la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;
- f) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data;
- g) a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:
- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
 - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre;
- h) ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore, non è consentito lasciare l'aula prima della conclusione della prova.
3. Sono causa di annullamento della prova:
1. lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
 2. l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, *smartphone*, *smartwatch*, *tablet*, auricolari, *webcam*, orologi non analogici o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
 3. l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
 4. l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
 5. l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.
- L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) CINECA non determina il punteggio della prova annullata.
4. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, sono assicurati, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento della prova sia nelle fasi successive, il

distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali e di prevenzione di cui alla normativa e alle disposizioni nazionali, regionali e rettorali vigenti alla data di svolgimento della prova stessa.

5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle predette disposizioni e ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari, tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957 n. 686.

ART. 8

RISULTATI, GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONE

1. Il giorno 29 settembre 2022 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, la graduatoria nazionale di merito nominativa relativa ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, secondo le procedure di cui all'[Allegato 2](#) del **DM 583/2022**. In particolare, il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.
2. La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all'estero è pubblicata nel portale dell'Università degli studi di Genova.
3. La condizione di idoneo all'ammissione si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
4. I candidati **assegnati** alla sede di Genova devono (e i candidati **prenotati** possono) iscriversi secondo i termini perentori di volta in volta fissati dal ministero e utilizzando esclusivamente la procedura di immatricolazione *on line*, nel *portale studenti*:
<https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/>
5. L'immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito e redatta tenuto conto dei posti definiti in sede di programmazione per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse dai candidati.
6. La validità dell'iscrizione è subordinata al perfezionamento di tutte le fasi della procedura entro i termini indicati, ovvero:

- selezione del corso di studio;
- pagamento della prima rata della contribuzione studentesca costituita da Tassa regionale e € 16,00 – euro sedici/00 (per imposta di bollo);
- in caso di presentazione della domanda di borsa ALISEO pagamento esclusivo di € 16,00 – euro sedici/00 (per imposta di bollo);
- pagamento di ulteriori € 16,00 – euro sedici/00 (per imposta di bollo) in caso di passaggio di corso di studi/rinuncia e pagamento di eventuali tasse arretrate;

Il pagamento deve essere effettuato unicamente attraverso la procedura *on line* che si attiva al completamento dei passaggi sopra citati.

La mancata iscrizione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.

ATTENZIONE: non è ammesso l'invio tramite posta della domanda di immatricolazione

7. Gli **studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in possesso di titolo straniero** non possono perfezionare l'immatricolazione prima di aver verificato la regolarità del titolo straniero (qualora non l'abbiano fatto in precedenza) contattando il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (e-mail sass@unige.it) entro le scadenze indicate a ogni scorrimento di graduatoria.

8. Gli **studenti non comunitari residenti all'estero** possono perfezionare l'immatricolazione, contattando il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (e-mail sass@unige.it), in base alle disposizioni ministeriali, secondo le modalità e scadenze rese note nel sito www.studenti.unige.it (Area internazionale).

ART. 9

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

1. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, che abbiano ottenuto meno della metà del punteggio massimo nelle domande riguardanti i singoli argomenti di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del corso di studi e dal Manifesto degli studi.

ART. 10

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altri Atenei, italiani e stranieri, come disposto dall'[Allegato 2](#) del DM 583/2022, è disciplinata da apposito avviso, da pubblicarsi entro il 4 agosto 2022 alle pagine <https://corsi.unige.it/8745> per Medicina e Chirurgia e <https://corsi.unige.it/8746> per Odontoiatria e Protesi Dentaria, che individua i criteri per il riconoscimento dei crediti e delle equipollenze acquisiti nell'altro Ateneo, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di prevalidazione dei crediti nonché il numero di posti eventualmente disponibili per anno di corso.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione della prova selettiva, in applicazione della normativa vigente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Genova, nella persona del magnifico rettore *pro tempore*.
I dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono reperibili alla pagina web <https://unige.it/privacy>.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti è pubblicata alla pagina web https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/GDPR-INFORMATIVA%20STUDENTI_0.pdf

ART. 12

PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è pubblicato nel sito web istituzionale di questa Università, nell'Albo informatico <https://unige.it/albo> e nella pagina dei corsi di studio (raggiungibile anche dalla pagina dei corsi a numero programmato a.a. 2022/2023: https://www.studenti.unige.it/orientamento/bandi_accesso_programmato/).
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
2. Per le eventuali rettifiche di errori materiali, *errata corrige* relativi al presente decreto e ai relativi allegati e per eventuali ulteriori comunicazioni si procede mediante apposito avviso pubblicato nella pagina del corso di studio (raggiungibile anche dalla pagina dei corsi a numero programmato a.a. 2022/2023: https://www.studenti.unige.it/orientamento/bandi_accesso_programmato/).

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

2. Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche. Tale diritto si esercita secondo le modalità indicate nel *Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico semplice e generalizzato*, emanato con D.R. n. 5675 del 29.11.2021 come modificato dal D.R. n. 362 del 31.01.2022.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio all'Allegato 1, ovvero al decreto ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022, nonché alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
4. Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando.
5. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento il candidato che partecipa alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti al candidato medesimo.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino

Firmato digitalmente da:
FEDERICO DELFINO
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 06-07-2022 12:01:24
Seriale certificato: 818306
Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023

Allegato 1 DM n. 583 del 24 giugno 2022 e relativi allegati



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-02-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;

- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2007, n. 155;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;
- VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;
- VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

VISTO	il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ <i>Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100, in particolare, l’articolo 3, comma 7, il quale prevede che “ <i>con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza</i> ”;
VISTA	l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante “ <i>Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»</i> ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;
VISTA	l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante “ <i>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie</i> ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;
VISTO	il “ <i>Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici</i> ”, emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica e, in particolare, l’art 10 “ <i>Clausole finali</i> ” che prevede: « <i>Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati.</i> »
VISTA	l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022) contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, particolare:”10. <i>Clausole finali In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.</i> ”
TENUTO CONTO	che il Ministero ha istituito un Tavolo tecnico, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2021, n. 1095, composto da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per lo svolgimento di attività consultiva e di supporto al Ministro finalizzata all’approfondimento, allo studio e alla formulazione di proposte in tema di accesso alle Università, elaborate nella relazione finale del 9 dicembre 2021;
VISTA	la risoluzione approvata in data 15 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare (cultura, scienza e istruzione) n. 7-00789;
VISTA	la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell’università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione delle proposte individuate dal predetto Tavolo;
VISTA	la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) attuativa della Convenzione quadro firmata dal Ministro dell’università e della ricerca in data 12 novembre 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data

27/11/2020 n. 2266, volta a stabilire una collaborazione sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato LM-41, LM-42 e LM-46 e della relativa implementazione, secondo le proposte formulate dall'apposito Tavolo di lavoro e le direttive impartite dal Parlamento, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni, ferme le indicazioni circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove fissate annualmente da Ministero con apposito decreto;

- VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca 17 marzo 2022, prot. n. 370, avente ad oggetto l'approvazione della Convenzione sopra citata, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2022, prot. n. 1352;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
- CONSIDERATO che, nel dettaglio, verranno diramate agli Atenei, sede di prova, apposite linee guida dalla Direzione generale competente;
- VISTA la comunicazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 14 giugno 2022 prot. n. 15666 con la quale si rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, ad eccezione dell'università di Bergamo, Ca' Foscari di Venezia, Benevento e Mediterranea "Reggio Calabria", al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale nonché di consentire ai candidati, all'atto dell'iscrizione alla prova di ammissione, di indicare la residenza o il domicilio ai fini dell'individuazione della sede di svolgimento della prova;
- VISTA la nota del 15 giugno 2022, prot. n. 15695 con la quale la Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità ha chiesto il mantenimento anche per l'a.a. 2022/2023 della disposizione relativa all'accettazione di certificazioni di disabilità o DSA scadute e non ancora rinnovate, al momento dell'iscrizione della prova, da parte degli Enti territoriali deputati al rinnovo;
- VISTA l'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'aa. 2022/2023;
- TENUTO CONTO che gli eventuali posti non coperti dai candidati provenienti dai paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, sono messi a disposizione degli Atenei, come da separato decreto, per gli scorrimenti della graduatoria dei rispettivi corsi di laurea e per le assegnazioni a favore dei candidati dei paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2022\2023;

RITENUTO	di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico; 2022\2023;
RAVVISATA	la necessità di definire, per l'anno accademico 2022\2023 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata.

DECRETA

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2022\2023 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto.

Le università assicurano il rispetto e l'attuazione delle misure in materia di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, vigenti al momento dell'espletamento della prova di ammissione ed applicabili sull'intero territorio nazionale.

Art. 2

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e della Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale n. 555/2022 citato in premessa, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;

- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.
6. Per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.
7. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 6 sono definite da ciascun ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Art. 3

(Corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese)

1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 4

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e della Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale n. 555/2022 citato in premessa, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei

programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- diciannove (19) quesiti di biologia;
- diciannove (19) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.
6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun Ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Art. 5

(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.
2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2 ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Ciascun ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
5. Ciascun ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

Art. 6

(Accademie militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli “*Federico II*”, tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero difesa del 17 dicembre 2021, M D GMIL REG 2021 0543679 con

riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 7

(Calendario delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

CORSO DI STUDIO	DATA SVOLGIMENTO PROVA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana	martedì 6 settembre 2022
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria	giovedì 8 settembre 2022
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese	martedì 13 settembre 2022
Corsi di laurea delle professioni sanitarie	giovedì 15 settembre 2022

Art. 8

(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui agli articoli 2 e 4 i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di cui ai medesimi articoli 2 e 4.
2. I candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. Ai candidati di cui all'art. 5 del presente decreto non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati di cui all'art. 5 sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I

candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

5. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1,5 punti per ogni risposta esatta
 - meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
 - 0 punti per ogni risposta omessa
6. Per i corsi di cui agli articoli 2 e 4, è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. La graduatoria riservata ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.
8. Per i corsi di cui all'articolo 5, le università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.
9. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
 - a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
 - b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, biologia, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze e conoscenze acquisite negli studi;
 - c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse “assegnato” entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del punto 9, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

10. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 9

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
 - a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
 - b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario;

formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *University* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 3 al presente decreto.

Art. 11

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono ripartiti tra le università con successivo decreto.
2. Ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivo decreto.

Art. 12

(Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziari)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “*status*”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanervi. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

Il presente decreto, in quanto atto amministrativo generale, è sottratto all’accesso agli atti ed all’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990 e dell’art 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Art. 13

“Nuove modalità e contenuti” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025

Con successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca sarà specificamente disciplinata la revisione del sistema di accesso nel medio periodo (a.a. 2023\2024 e a.a. 2024/2025), mediante l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove di ammissione diverse da quelle attualmente adottate e caratterizzate dalla somministrazione di test del tipo “TOLC – Test Online CISIA”, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) ripetibilità nel periodo precedente il concorso: i test potranno essere svolti dai candidati a partire dal penultimo anno della scuola secondaria superiore e per due volte l’anno. I predetti test, quindi, potranno essere svolti in anticipo rispetto alle modalità attualmente adottate e il candidato potrà utilizzare i punteggi ottenuti, nell’arco del biennio, al fine di partecipare al concorso di ammissione al corso di laurea di interesse;
- b) predeterminazione e pubblicizzazione dell’arco temporale e delle specifiche giornate in cui i test potranno essere svolti;
- c) utilizzo di postazioni informatiche dedicate, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle sedi universitarie;
- d) consentire la partecipazione ai test anche ai candidati che abbiano già conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Indipendentemente dalla richiesta di iscrizione saranno disponibili al link <https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.html> informazioni e strumenti gratuiti, messi a disposizione dalle diverse sedi universitarie, come supporto all’orientamento in ingresso e per il miglioramento della preparazione iniziale dei candidati.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da MESSA
MARIA CRISTINA
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 1

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario, per le procedure di iscrizione *online* al test del presente anno accademico. Il CINECA è, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il CINECA provvede anche alla stampa dei *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene caricato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca al fine di consentire alle Commissioni d'aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione.
2. **Gli atenei** provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'università e della ricerca, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*.
3. Ogni scatola contiene:
 - a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 7;
 - b) una busta contenente cinquantacinque coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto h;
4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, costituito da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.
5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il *“foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*. I *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il



Il Ministro dell'università e della ricerca

verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula** ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 9, lettera e).

7. Ogni plico contiene:

- a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di qualsivoglia codice identificativo;
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova, anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettiva difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

8. I **bandi di concorso** predisposti dagli atenei devono indicare che:

a decorrere **dal 4 luglio 2022e fino alle ore 15:00 (GMT +2) del giorno 22 luglio 2022** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale University (www.university.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'ateneo in cui si sostiene la prova.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

a) In considerazione dalla vigente normativa di contenimento dell'epidemia da Covid-19, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell'ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come



Il Ministro dell'università e della ricerca

prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell'ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza/domicilio.

Al momento dell'iscrizione, il candidato:

- 1) deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale recarsi a svolgere la prova;
- 2) l'elenco di cui al precedente punto 1, conterrà le sedi disponibili nell'ambito della provincia di residenza/domicilio indicata al momento della registrazione dal candidato, in mancanza di esse quelle disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza/domicilio del candidato e/o in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei;
- 3) il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere la prova in una delle sedi rese disponibili, come da nota richiamata nella premessa del presente decreto, datata 14 giugno 2022, prot. n.14666 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei ad utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di contenere al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;
- 4) la sede di cui al punto 3 che precede, è fornita da CINECA all'atto dell'iscrizione;
- 5) le sedi di cui ai precedenti punti 2) e 4) sono elencate nell'allegato n. 4 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- 6) le sedi di cui ai precedenti punti 2 e 4 riferite ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria sono elencate nell'allegato n. 5 che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) L'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso.

c) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli.

d) Per la compilazione del modulo risposte **deve essere esclusivamente** utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo.

e) È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.



Il Ministro dell'università e della ricerca

f) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell'elaborato.

g) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

h) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.

i) A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:

- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
- le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.

j) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

I bandi per l'ammissione ai corsi di cui agli art. 2 e 4 del presente decreto predisposti dagli atenei devono, altresì, precisare che **sono causa di annullamento della prova**:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

9. Al termine della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** provvede a:

- a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA contenenti i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
- b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA o i contenitori predisposti dagli atenei contenenti le schede anagrafiche;
- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al precedente punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula**, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) la scheda anagrafica;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

10. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli atenei (compresi quelli con sede nelle isole), ogni università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a



Il Ministro dell'università e della ricerca

consegnare, presso la sede del CINECA, ai rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca il materiale di cui al punto 9, lettera a), nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova d'ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto al punto 9, lettera e). Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Il materiale di cui al punto 9, lettera e) è custodito presso ciascun ateneo.

Tale materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

È affidato al CINECA l'incarico di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

11. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte presso la sede del CINECA e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'università.

12. Presso il CINECA gli incaricati dell'ufficio competente del Ministero dell'università e della ricerca autorizzano il predetto Consorzio, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

13. Il Ministero dell'università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

14. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

15. Il Ministero dell'università e della ricerca autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale *University*, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno, altresì, essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*.

L'accesso all'area riservata nel portale *University* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo candidato.



Il Ministro dell'università e della ricerca

16. Le procedure indicate dal presente allegato per l'a.a. 2022/2023 si applicano a tutti gli atenei presenti sul territorio nazionale e coinvolti nello svolgimento delle prove di ammissione, a prescindere dall'attivazione presso ciascuna sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale, di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale *University* (www.university.it). **L'iscrizione *online* è attiva dal 4 luglio e fino alle ore 15:00 (GMT +2) del giorno 22 luglio 2022.**
2. Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un test psicoattitudinale, avente carattere facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni:
 - a. la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, l'orientamento accademico e l'orientamento professionale del candidato;
 - b. la seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla di nuova realizzazione o estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti secondo la ripartizione per materia definita dal presente decreto per il rispettivo corso di laurea
 - c. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un test di sessanta quesiti a risposta multipla di nuova realizzazione o estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti secondo la ripartizione per materia definita dal presente decreto per il rispettivo corso di laurea.

Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.

Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 1 agosto 2022

Saranno disponibili gratuitamente, ai fini della preparazione dei candidati ed a prescindere dall'effettuazione della richiesta di iscrizione, strumenti e informazioni al seguente link: <https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.html>.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le università inviano entro e non oltre l'8 agosto 2022 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

3. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale *University*, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali,

attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *



Il Ministro dell'università e della ricerca

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza/Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare (a)

Per le nozioni di residenza e domicilio si ha riguardo alle nozioni presenti nel codice civile all'art. 43

“Art. 43 cod.civ. “*residenza e domicilio*”

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere obbligatoriamente inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato, salvo quanto previsto nell'allegato 3 al punto “*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*”.

Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

4. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare la sede nella quale intende svolgere il test di ammissione (esclusivamente sede di residenza o domicilio) e, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2). 22 luglio 2022. Farà fede in ogni caso l'ultima “*conferma*” espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata da CINECA all'atto dell'iscrizione, come previsto nell'allegato 1, punto 8, lett. a)

I candidati dei paesi UE ed extra UE residenti all'estero sostengono la prova di ammissione nella sede indicata come prima preferenza.

5. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito *www.university.it*, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova
medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria	14 settembre 2022
medicina veterinaria	16 settembre 2022

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

6. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato *pdf*. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

7. Il giorno **23 settembre 2022**, sulla propria pagina riservata del portale *University*, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

8. Il giorno 29 settembre 2022 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

9. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
- non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 11 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.



Il Ministro dell'università e della ricerca

10. Il **giorno** 29 settembre 2022, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

11. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) il giorno 29 settembre 2022 sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “*assegnato*” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “*prenotato*” ovvero come “*in attesa*”;
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;
- c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro **cinque giorni** dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello *status* denominato “*posti esauriti*”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del



Il Ministro dell'università e della ricerca

- Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione
- e) il giorno **7 ottobre 2022** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);
 - f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

12. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.



Il Ministro dell'università e della ricerca

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

14. Gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

15. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 3

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

Titolare del trattamento dei dati

È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'università e della ricerca Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio con sede in Roma, largo Antonio Ruberti n. 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (dgordinamentiUfficio3@mur.gov.it)

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021, nella dott.ssa Silvia Nardelli, Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, indirizzo posta elettronica: rpd@miur.it

Responsabile del trattamento dei dati

1.I Responsabili del trattamento dei dati sono il CINECA e le università sedi di svolgimento delle prove, per le rispettive aree di competenza, designati dal Titolare del trattamento dei dati.

2.Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Finalità del trattamento e base giuridica

1.Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.

Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2.I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi Dentaria e Medicina veterinaria, nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 par. 1, lettera e) del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del D.lgs 196/2003.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.

Natura del conferimento dei dati

1. Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini dell'immatricolazione da parte degli atenei.

2. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Modalità e destinatari del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online* alla prova, per conto del Ministero dell'università e della ricerca –Direzion generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle università, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).

2. Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica, ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).

3. Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito *www.universitaly.it*, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta e le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.

Destinatari del trattamento

1. I dati non sono comunicati agli uffici centrali del Ministero dell'università e della ricerca ma saranno gestiti unicamente dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca.

Categoria di dati trattati

1. Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici.

1. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

2. I dati dell'interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e 4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziari o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica all'indirizzo e-mail o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale *Università* al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziari aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.

3. Sono esclusi da tale conservazione e si conservano per cinque anni dalla data della pubblicazione della graduatoria unica nazionale riferita alla rispettiva prova di ammissione nei corsi di laurea i dati inerenti i candidati non idonei, salvo quanto previsto al punto 2 in caso di contenzioso che coinvolga anche i candidati non idonei. Al termine di questo periodo i suddetti dati vengono anonimizzati.

4. I dati dell'interessato sono utilizzati, oltre che per la selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a fini organizzativi delle prove annuali e statistici, mediante l'utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che non consentano, comunque, l'identificazione dell'interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.

Diritti degli interessati

1. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica dei dati previsto dall'art. 16 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

1. I dati forniti dal candidato sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, in relazione alla valutazione informatizzata dei punteggi conseguiti ed all'associazione dei codici etichetta modulo risposte/scheda anagrafica.



Il Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO N. 4

Sedi della prova Corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria
e protesi dentaria
a.a. 2022/2023

REGIONE	PROVINCIA	ATENEIO
ABRUZZO	AQ	Università degli Studi dell'AQUILA
ABRUZZO	CH	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
ABRUZZO	PE	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
ABRUZZO	TE	Università degli Studi di TERAMO
BASILICATA	MT	Università degli Studi della BASILICATA
BASILICATA	PZ	Università degli Studi della BASILICATA
CALABRIA	CS	Università della CALABRIA
CALABRIA	CZ	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
CALABRIA	KR	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
CALABRIA	RC	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO/Università di Messina
CALABRIA	VV	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
CAMPANIA	AV	Università degli Studi di Napoli Federico II
CAMPANIA	AV	Università degli Studi di SALERNO
CAMPANIA	BN	Università degli Studi di Napoli Federico II
CAMPANIA	CE	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
CAMPANIA	NA	Università degli Studi di Napoli Federico II
CAMPANIA	SA	Università degli Studi di SALERNO
EMILIA ROMAGNA	BO	Università degli Studi di BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	FC	Università degli Studi di BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	FE	Università degli Studi di FERRARA
EMILIA ROMAGNA	MO	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	PC	Università degli Studi di PARMA
EMILIA ROMAGNA	PR	Università degli Studi di PARMA

EMILIA ROMAGNA	RA	Università degli Studi di BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	RE	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	RN	Università degli Studi di BOLOGNA
FRIULI- VENEZIA GIULIA	GO	Università degli Studi di TRIESTE (sede di Trieste)
FRIULI- VENEZIA GIULIA	PN	Università degli Studi di TRIESTE (sede di Pordenone)
FRIULI- VENEZIA GIULIA	TS	Università degli Studi di TRIESTE (sede di Trieste)
FRIULI- VENEZIA GIULIA	UD	Università degli Studi di UDINE
LAZIO	FR	Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
LAZIO	LT	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (sede di Latina)
LAZIO	RI	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (sede di Rieti)
LAZIO	RM	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (sede di Roma)
LAZIO	RM	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
LAZIO	VT	Università degli Studi della TUSCIA
LIGURIA	GE	Università degli Studi di GENOVA
LIGURIA	IM	Università degli Studi di GENOVA
LIGURIA	SP	Università degli Studi di GENOVA
LIGURIA	SV	Università degli Studi di GENOVA
LOMBARDIA	BG	Università degli Studi di MILANO, Università degli Studi di MILANO BICOCCA, Università degli studi di BRESCIA
LOMBARDIA	BS	Università degli Studi di BRESCIA
LOMBARDIA	CO	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
LOMBARDIA	CR	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	LC	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
LOMBARDIA	LO	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	MB	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
LOMBARDIA	MI	Università degli Studi di MILANO
LOMBARDIA	MI	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA
LOMBARDIA	MN	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	PV	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	SO	Università degli Studi di MILANO, Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, Università degli studi di BRESCIA
LOMBARDIA	VA	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
MARCHE	AP	Università degli Studi di CAMERINO
MARCHE	AP	Università degli Studi di MACERATA

MARCHE	FM	Università degli Studi di CAMERINO
MARCHE	FM	Università degli Studi di MACERATA
MARCHE	MC	Università degli Studi di CAMERINO
MARCHE	MC	Università degli Studi di MACERATA
MARCHE	PU	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
MOLISE	CB	Università degli Studi del MOLISE
MOLISE	IS	Università degli Studi del MOLISE
PIEMONTE	AL	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	AT	Università degli Studi di TORINO
PIEMONTE	BI	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	CN	Università degli Studi di TORINO
PIEMONTE	NO	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	TO	Università degli Studi di TORINO
PIEMONTE	VB	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	VC	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PUGLIA	BA	Università degli Studi di BARI ALDO MORO
PUGLIA	BR	Università del SALENTO
PUGLIA	BT	Università degli Studi di BARI ALDO MORO
PUGLIA	FG	Università degli Studi di FOGGIA
PUGLIA	LE	Università del SALENTO
PUGLIA	TA	Università degli Studi di BARI ALDO MORO
SARDEGNA	CA	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	CI	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	MD	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	NU	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	NU	Università degli Studi di SASSARI
SARDEGNA	OG	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	OR	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	OT	Università degli Studi di SASSARI
SARDEGNA	SS	Università degli Studi di SASSARI
SARDEGNA	SU	Università degli Studi di CAGLIARI
SICILIA	AG	Università degli Studi di PALERMO
SICILIA	CL	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	CL	Università degli Studi di PALERMO
SICILIA	CT	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	EN	Università degli Studi di MESSINA
* SICILIA	ME	Università degli Studi di MESSINA
SICILIA	PA	Università degli Studi di PALERMO
SICILIA	RG	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	SR	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	TP	Università degli Studi di PALERMO

TOSCANA	AR	Università degli Studi di SIENA
TOSCANA	FI	Università degli Studi di FIRENZE
TOSCANA	GR	Università degli Studi di SIENA
TOSCANA	LI	Università di PISA
TOSCANA	LU	Università di PISA
TOSCANA	MS	Università di PISA
TOSCANA	PI	Università di PISA
TOSCANA	PO	Università degli Studi di FIRENZE
TOSCANA	PT	Università degli Studi di FIRENZE
TOSCANA	SI	Università degli Studi di SIENA
TRENTINO ALTO-ADIGE	BZ	Università degli Studi di TRENTO
TRENTINO ALTO-ADIGE	TN	Università degli Studi di TRENTO
UMBRIA	PG	Università degli Studi di PERUGIA
UMBRIA	TR	Università degli Studi di PERUGIA
VALLE D'AOSTA	AO	Università degli Studi di TORINO
VENETO	BL	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	PD	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	RO	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	TV	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	VE	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	VI	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	VR	Università degli Studi di VERONA

*corsi di laurea in fase di accreditamento iniziale.

Allegato A

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)

Per l'ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all'ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia.

Le capacità e le conoscenze richieste rispondono alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le *Indicazioni nazionali* per i licei e con le *Linee guida* per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato.

1. Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

La capacità di comprendere testi scritti in lingua italiana di diversa natura e con scopi comunicativi diversi costituisce una competenza trasversale, dato che tutti i tipi di domande saranno formulati in lingua italiana, anche ricorrendo al linguaggio simbolico. Saranno oggetto di specifica verifica anche le capacità seguenti:

- comprendere in contesti reali il lessico astratto, non comune o specialistico;
- individuare i fenomeni di coesione e coerenza testuale;
- estrarre e inferire dal testo le specificità informative.

Tali capacità verranno verificate a partire da brevi testi di saggistica scientifica o di narrativa classica e contemporanea, oppure da brevi testi di attualità pubblicati in quotidiani e in riviste generaliste o specializzate.

Sempre a partire da brevi testi di varia tipologia e tematica, saranno oggetto di verifica le competenze acquisite negli studi pregressi e le conoscenze di cultura generale o di argomenti oggetto del dibattito pubblico contemporaneo. In particolare, i quesiti mireranno ad accertare:

- la capacità ad orientarsi nello spazio e nel tempo rappresentato, ovvero a collocare nello spazio e nel tempo fenomeni storico-culturali di rilievo;
- la conoscenza delle principali istituzioni nazionali e internazionali;
- la comprensione di fenomeni attinenti agli ambiti giuridico, economico e di cittadinanza.

2. Ragionamento logico e problemi

I quesiti sono volti a saggiare la capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse. Queste premesse sono enunciate in forma simbolica o verbale, e vertono su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3. Biologia

- La chimica dei viventi.
- L'importanza biologica delle interazioni deboli.
- Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.
- La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.
- La membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.
- Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.
- Riproduzione ed ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.
- Genetica mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.
Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.
Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.
Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.
- Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione. Ereditarietà e ambiente.
- Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
- Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni. Omeostasi.
- Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: l'ATP. Reazioni di ossidoriduzione nei viventi. I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

4. Chimica

- La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.
- Leggi dei gas perfetti.
- La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.
- Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.
- Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.

- Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.
- Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.
- Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.
- Equilibri in soluzione acquosa.
- Elementi di cinetica chimica e catalisi.
- Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.
- Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.
- Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

5. Matematica

- Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.
- Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, studio del segno, continuità, massimi e minimi, crescita e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.
- Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).

- Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

6. Fisica

- Grandezze fisiche e loro misura: Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi di unità di misura: Internazionale e Tecnico. Multipli e sottomultipli. Notazione scientifica. Principali conversioni tra unità di misura di sistemi diversi. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Vettori e operazioni sui vettori.
- Cinematica: Descrizione del moto. Velocità e velocità angolare, accelerazione e accelerazione centripeta. Moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto armonico.
- Dinamica: Concetto di forza come interazione tra corpi. Forze come vettori applicati. Il principio d'inerzia. La massa e il 2° principio della dinamica. Esempi di forze: la forza peso, la forza elastica, l'attrito statico e dinamico. Azione e reazione: il 3° principio della dinamica. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Momento di una forza e momento angolare. Lavoro ed energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica. Potenza.
- Meccanica dei fluidi: Densità e comprimibilità dei fluidi. Gas e liquidi. Idrostatica: pressione e principi di Pascal, Stevino ed Archimede. Dinamica dei liquidi: moto unidimensionale, flusso e portata, equazione di continuità. Fluidi ideali ed equazione di Bernoulli. Forze viscosi nei fluidi reali.
- Termodinamica: Equilibrio, concetto di temperatura, termometri. Concetto di calore e calorimetria. Modalità di propagazione del calore. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.
- Eletticità ed elettromagnetismo: Cariche elettriche. Forze tra cariche e legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico, superfici equipotenziali. Costante dielettrica, capacità, condensatori. Energia elettrostatica. Serie e parallelo di condensatori. Generatori. Tensione elettrica. Corrente elettrica. Resistività, resistenza, resistori. Legge di Ohm. Serie e parallelo di resistori. Principi di Kirchhoff. Lavoro, Potenza, Effetto Joule. Corrente continua e alternata. Periodo e frequenza. Campo magnetico di una corrente elettrica. Forze sulle correnti elettriche in campo magnetico. Induzione elettromagnetica.